

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA) ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera a), ai sensi del quale la Regione definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione dell'Agenzia;
- l'articolo 3, comma 3, lettera n ter), ai sensi del quale, fra l'altro, l'ERSA promuove l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;

Considerato che la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ha definito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi disponendo, fra l'altro, che le macchine impiegate per l'irrorazione dei prodotti per la difesa ed il diserbo delle colture vengano periodicamente controllate per ottimizzare i dosaggi, evitare effetti di deriva, gocciolamento, dispersione al suolo e in atmosfera e, di conseguenza, per ridurre i rischi di inquinamento ambientale e la contaminazione degli alimenti;

Visto in particolare l'articolo 8 della direttiva secondo cui "entro il 26 novembre 2016, gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta" e secondo cui "dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo";

Considerato che l'utilizzo di macchine irroratrici sottoposte a controlli periodici è già obbligatoriamente richiesto:

- dal regime di condizionalità ed, in particolare, dall'allegato n. 8 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), come modificato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 maggio 2011;
- ai fini dell'accesso alla misura 214 – Pagamenti agroambientali del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
- all'interno di molti sistemi di certificazione di processo e di prodotto fra cui anche il protocollo Global G.A.P. (Global Good Agricultural Practice) adottato a livello internazionale dalla grande distribuzione organizzata allo scopo di offrire ai consumatori prodotti sicuri e di qualità;

Considerato altresì che, a livello nazionale, è stato avviato, presso l'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA), un Gruppo di lavoro tecnico cui partecipano le Regioni e le Province Autonome e che ha elaborato una serie di documenti in cui:

- viene definita una metodologia di prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici e i requisiti minimi della relativa strumentazione;
- vengono individuati i requisiti di preparazione professionale degli addetti;
- vengono individuate procedure condivise per l'attivazione del servizio di controllo funzionale delle irroratrici attraverso l'accreditamento, da parte dell'ente pubblico, delle strutture presso le quali le imprese possono rivolgersi per ottenere il servizio di controllo delle proprie irroratrici;

Ritenuto di dettare gli indirizzi generali all'ERSA per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attivazione dei sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici in conformità al citato articolo 2, comma 1, lettera n ter) della legge regionale 8/2004;

Ritenuto in particolare di fornire gli indirizzi generali che, in coerenza con i documenti elaborati dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso l'ENAMA, definiscano le competenze specifiche dell'ERSA e consentano all'Agenzia di prevedere criteri per:

- l'accreditamento delle strutture, pubbliche o private, che svolgono l'attività di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
- consentire lo svolgimento dell'attività di controllo funzionale nel territorio regionale da parte di strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome e riconoscere la validità degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati da strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome;
- lo svolgimento del servizio di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza e l'accertamento di eventuali violazioni;

Ritenuto di specificare che tali indirizzi possono essere recepiti dall'ERSA con atto regolamentare;

Ritenuto altresì di specificare che il controllo delle macchine irroratrici svolto nel rispetto dei predetti

indirizzi viene riconosciuto dall'Amministrazione regionale, in particolare ai fini:

- dell'applicazione del regime di condizionalità;
- dell'accesso ai contributi previsti dai programmi di sviluppo rurale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di dettare i seguenti indirizzi generali per l'esercizio, da parte dell'ERSA, delle funzioni amministrative connesse all'attivazione dei sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici in coerenza con i documenti elaborati dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso l'ENAMA:

1.1 competenze dell'ERSA:

- accreditare le strutture che intendono svolgere le attività di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
- organizzare i corsi di preparazione e aggiornamento dei tecnici che effettuano il controllo funzionale presso le predette strutture e rilasciare la relativa abilitazione;
- svolgere l'attività di vigilanza;
- prevedere eventuali quote di compartecipazione ai costi dei corsi e tariffe per il rimborso forfetario dei costi amministrativi di accreditamento;

1.2 requisiti per accreditamento delle strutture, pubbliche o private, che svolgono l'attività di controllo funzionale delle macchine irroratrici:

- avere centro aziendale in Regione;
- essere dotate di almeno un tecnico abilitato;
- avere la disponibilità di adeguate attrezzature, così come individuate dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso l'ENAMA;

1.3 criteri generali per lo svolgimento del servizio di controllo funzionale delle macchine irroratrici:

- applicare criteri di equità e di non discriminazione;
- adottare i protocolli di prova approvati dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso l'ENAMA;
- rilasciare, in caso di esito favorevole, un attestato di funzionalità e applicare sulla macchina un contrassegno fornito dall'ERSA;
- non applicare una tariffa superiore all'entità stabilita dall'ERSA;
- svolgere, su richiesta dell'utente, anche la taratura della macchina irroratrice;

1.4 svolgimento del controllo funzionale nel territorio regionale da parte di strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome: deve essere preceduto da una comunicazione contenente gli estremi dell'accreditamento, l'indicazione delle date e dei luoghi in cui si svolgerà l'attività nonché l'impegno a rispettare i criteri di cui al punto 1.3;

1.5 validità nel territorio regionale degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati da strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome: devono essere rispettati i criteri approvati dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso l'ENAMA per il mutuo riconoscimento dell'attività svolta dalle strutture operanti sul territorio nazionale;

1.6 criteri per l'attività di vigilanza e l'accertamento di eventuali violazioni:

- verificare periodicamente l'attività svolta in regione dai Tecnici abilitati, dai Centri prova accreditati dall'ERSA e da quelli accreditati da altre Regioni o Province autonome nonché verificare gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati da Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome;
- con riferimento alle violazioni commesse dai tecnici abilitati o dalle strutture accreditate dall'ERSA, l'Agenzia determina i casi di revoca dell'abilitazione o dell'accreditamento e i casi di sospensione per un periodo da uno a sei mesi;
- con riferimento alle violazioni commesse dai tecnici abilitati o dalle strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome, l'Agenzia le segnala all'ente abilitante o accreditante;

- 2.** di specificare che l'ERSA recepisce eventuali modifiche di carattere sostanziale dei documenti elaborati dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso l'ENAMA, entro sei mesi dall'approvazione da parte del Gruppo medesimo;
- 3.** di specificare che tali indirizzi possono essere recepiti dall'ERSA con atto regolamentare;
- 4.** di specificare che il controllo delle macchine irroratrici svolto nel rispetto dei predetti indirizzi viene riconosciuto dall'Amministrazione regionale, in particolare ai fini:
 - dell'applicazione del regime di condizionalità;
 - dell'accesso ai contributi previsti dai programmi di sviluppo rurale.